



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 137/2017/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 13 luglio 2017
composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.	Massimo VALERO	Consigliere
Dott.	Mario ALÌ	Consigliere
Dott.	Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra CUCUZZA	Referendario relatore

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Settimo Torinese** formulata con nota del 17.5.2017 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte in data 22.5.2017, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;
Udito il relatore, Referendario Dott.ssa Alessandra Cucuzza;

PREMESSO

Il Sindaco del Comune istante, dopo aver evidenziato la situazione di emergenza abitativa in cui versa la popolazione dell'ente a causa di una insufficiente disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha riferito che il Comune di Settimo Torinese ha ricevuto dallo Stato, ai sensi dell'art. 12 co. 2 del d.l. 193 del 2016, delle risorse prive di destinazione vincolata a titolo di contributo agli oneri che sostengono i comuni che accolgono i richiedenti protezione internazionale ed ha, pertanto, chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare parte delle predette risorse (pari a euro 100.000,00) per erogare un contributo straordinario in favore dell'ATC (Azienda Territoriale per la casa) di Torino, affinché quest'ultima le utilizzi per effettuare sugli alloggi di edilizia pubblica residenziale di sua proprietà ubicati nel territorio del Comune di Settimo Torinese interventi di manutenzione straordinaria, che renderebbero tali alloggi disponibili per l'utilizzo da parte dell'ente istante.

AMMISSIBILITA'

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, dell'istanza, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Quanto al profilo soggettivo, la richiesta di parere del Comune di Settimo Torinese è ammissibile in quanto proviene dal sindaco che, in quanto rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., è l'organo istituzionalmente legittimato a richiederlo, la stessa risulta inoltre inviata tramite il C.A.L. in conformità a quanto dispone la legge.

Con riguardo all'ammissibilità sotto il profilo oggettivo, occorre richiamare i consolidati orientamenti ermeneutici espressi dalla Corte dei Conti nelle pronunce richiamate (atto della

Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, delibera della Sezione delle Autonomie del 10 marzo 2006, n. 5, delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo del 17 novembre 2010, n. 54).

La funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali, in considerazione della posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei Conti ed al fine di preservare l'autonomia gestionale dell'ente, deve inerire a quesiti in materia di contabilità pubblica a carattere generale ed astratto. A tal proposito la Sezione delle Autonomie ha chiarito che, ai fini della delimitazione dell'attività consultiva, occorre privilegiare un concetto di contabilità in senso stretto, "limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli" (delibera della Sezione delle Autonomie del 10 marzo 2006, n. 5). In tal modo si esclude che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possano diventare organi di consulenza generale delle autonomie locali e possano ingerirsi nell'esercizio concreto dell'attività amministrativa che sono chiamate a controllare, mantenendo una posizione esterna e neutrale.

Le Sezioni riunite nella successiva deliberazione n. 54 del 2010 hanno ulteriormente contribuito a delineare l'ambito oggettivo dell'attività di controllo, alla luce della successiva evoluzione normativa, identificando una nozione "dinamica" di contabilità pubblica in grado di comprendere non solo la gestione del bilancio, ma anche la sana gestione finanziaria degli enti e gli equilibri di bilancio.

L'attività consultiva, pertanto, come ribadito anche in numerose delibere di questa Sezione (*ex multis* deliberazione n. 131/2016; n. 55/2016; n. 30/2016; n. 12/2016; n. 10/2016), non può riguardare la valutazione di casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Parimenti l'esclusione dell'intervento consultivo della Corte su fattispecie concrete, suscettibili di diventare o di essere già oggetto di cognizione da parte della Procura della Corte dei Conti o di altra Autorità giudiziaria, previene qualunque interferenza in concreto con le competenze di altri organi giurisdizionali.

Nel caso in esame l'ente pubblico ha chiesto alla Sezione di valutare preventivamente la "ammissibilità" di uno specifico atto gestionale già individuato in tutti i suoi elementi essenziali, la cui concreta adozione è rimessa alla esclusiva competenza del Comune istante (su una questione analoga, relativa alla possibilità di cedere gratuitamente la proprietà di immobili ad un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza, la Sezione regionale Piemonte ha dichiarato l'inammissibilità del parere con delibera n. 12/2016).

La richiesta di parere deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile poiché si pone in contrasto con la ricordata generalità ed astrattezza dei pareri resi dalla Sezione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza di parere in esame.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 13 luglio 2017.

Il Relatore

F.to Dott.ssa Alessandra Cucuzza

Il Presidente

F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il **14/07/2017**

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico Sola